



### IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente Relatore

**Avv. Anna Cusimano** - Componente

**Avv. Paolo Clarizia** - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della Sig.ra Sabina Findlay (Tessera FISE n. . 001614/G).

### PREMESSO CHE

- con atto d'incolpazione del 21 marzo 2019 e allegata produzione documentale, la Sig.ra Sabina Findlay, Istruttore federale di II livello, è stata deferita innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere degli illeciti di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE, a tenore del quale *“E' altresì sanzionabile: ... ogni atto irraguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo”*;

- il presente procedimento è stato instaurato a seguito di segnalazione del 22 giugno 2018 trasmessa in pari data alla Procura Federale dalla Sig.ra Aneta Bilinska, Presidente del Circolo Ippico Pegaso ASD, nella quale quest'ultima denunciava quanto segue: *“comunico a codesta Procura che la sig.ra Sabina Findlay, ex direttore tecnico, in quanto ha presentato le dimissioni c.m., è stata querelata dalla signorina Marta De Mattia collaboratrice della medesima e istruttrice OTEB, per minacce e aggressione per un episodio accaduto all'interno del Circolo da me presieduto. A seguito di tale querela è stato aperto un procedimento penale nei confronti della Sabina Findlay che è tuttora in corso. Questo suo comportamento ha creato dei problemi ai soci ed ai clienti che hanno assistito alle minacce ed alla aggressione di cui sopra (...)*”;

- la Procura Federale procedeva all'audizione della denunciante in data 27 giugno 2018, nonché della Sig.ra Marta De Mattia, socio della Seabiscuit ASD in data 9 luglio 2018, acquisendo successivamente ulteriori documenti da parte della Sig.ra Bilinska;

- la Procura Federale procedeva, quindi, al deposito in data 4 settembre 2018 dell'avviso di conclusione delle indagini e contestuale intenzione di deferimento per violazione dei principi sanciti dall'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), c), d) R.G. FISE, nonché dall'art. 10, comma 2 Statuto federale e dall'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in relazione ai comportamenti contestati nel predetto atto di conclusione indagini;

- esaminata la memoria difensiva prodotta dalla difesa della Sig.ra Findlay in data 24 settembre 2018, unitamente agli allegati ivi richiamati, la Procura Federale riteneva di confermare la propria intenzione di deferimento solo con riferimento alla violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. c) R.G. FISE, avendo riconosciuto la Sig.ra Findlay di essere l'autrice dei messaggi richiamati nell'intenzione di deferimento (ovvero, *“aver scritto dall'utenza telefonica + 39 ..... i*



## Federazione Italiana Sport Equestri

*seguenti messaggi WhatsApp: ...”);*

- la Procura Federale, alla luce delle predette risultanze investigative, depositava in data 21 marzo 2019 atto di deferimento per la Sig.ra Findlay, Istruttore federale di II livello, contestando alla medesima le violazioni sopra indicate.

### CONSIDERATO CHE

- in seguito al deposito dell'atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento alla data del 7 maggio 2019;

- a tale udienza erano presenti per la Procura Federale l'Avv. Cristina Varano; la deferita Sabina Findlay ed il suo difensore, Avv. Flaminia Longobardi, in forza di procura rilasciata con memoria di costituzione del 23 aprile 2019;

- la Procura si riportava all'atto di incolpazione ed ai relativi allegati, rimettendosi al Tribunale anche sulle istanze istruttorie formulate dal difensore della deferita e non si opponeva alla richiesta di sanzioni alternative, come riportata in via subordinata nella predetta memoria di costituzione. La Difesa della Sig.ra Findlay insisteva preliminarmente sull'eccezione di carenza di giurisdizione, trattandosi di *“messaggi privati, aventi ad oggetto i rapporti personali tra due soggetti che sebbene facenti parte dell'ordinamento sportivo e tesserati presso la FISE, esulano dalla giurisdizione adita, poiché afferenti alla sfera dei rapporti personali di natura sentimentale tra i soggetti coinvolti”*. Rilevava, altresì, nel merito, che *“il primo messaggio è stato scritto in risposta ad un messaggio provocatorio della De Mattia”*, nonché *“l'importanza del contesto nel quale la messaggistica si è sviluppata”*, richiamando l'art. 599 c.p. quale esimente della punibilità. Concludeva per l'assoluzione e, in subordine, per l'applicazione della misura alternativa già formulata nella memoria di costituzione, insistendo in ogni caso nella istanza di ammissione dell'interrogatorio della Sig.ra De Mattia;

- il Tribunale Federale si riservava, previo rigetto dell'istanza istruttoria in quanto non ritenuta rilevante ai fini della decisione.

### RILEVATO CHE

- la questione oggetto del presente procedimento non sembra rientrare nell'ambito del sindacato di questo Tribunale, in quanto dagli atti del procedimento non emerge alcuna connessione con l'ambito sportivo e/o federale, a mente dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo R.G. FISE, il quale, con norma di carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), effettuato dai tesserati *“nei confronti di chiunque”*, sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva e federale (*“comunque riferibili ...”*);

- alla luce del delineato quadro, la fattispecie oggetto d'esame non configura ipotesi rilevante ai sensi della violazione contestata (art. 1, comma 1, ultimo periodo e art. 1, comma 2, lett. c) R.G.), essendo priva di qualsivoglia connessione diretta con l'attività sportiva e/o federale, necessaria a qualificare come illecito disciplinare un comportamento potenzialmente lesivo dei canoni di correttezza, lealtà e probità;

- la vicenda in esame, come emerge inequivocabilmente dalla documentazione acquisita, ha ad oggetto questioni afferenti alla sfera dei rapporti personali di natura sentimentale tra i soggetti coinvolti, le quali, prescindendo dall'esame del contenuto offensivo o meno delle espressioni utilizzate nei messaggi whatsapp, esulano da



Federazione Italiana Sport Equestri

---

qualsivoglia interesse federale;

- trattasi, come fondatamente eccepito dalla difesa, di messaggi privati senza alcuna divulgazione pubblica;
- d'altronde, una diversa interpretazione dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, R.G. FISE, estenderebbe oltremisura l'ambito della giustizia sportiva, rendendo priva di rilevanza l'espressa specificazione della riferibilità della condotta all'attività sportiva o federale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE

**DICHIARA**

il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Federale in merito al deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti della Sig.ra Sabina Findlay, come in epigrafe indicata.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 14 giugno 2019

*f.to* Presidente Relatore: Avv. Lina Musumarra

*f.to* Componente: Avv. Anna Cusimano

*f.to* Componente: Avv. Paolo Clarizia